

OPAC Polo Giuridico SBN

Catalogo

Biblioteca Centrale Giuridica
Ministero della Giustizia

bollettino novità



help



indietro avanti

nuova ricerca

1 di 1

LO TROVI IN --> Biblioteca Centrale Giuridica

Testo a stampa (moderno)

Monografia

Descrizione *Codice di procedura penale ipertestuale : commentario con banca dati di giurisprudenza e legislazione / a cura di Alfredo Gaito ; con la collaborazione di A. Bargi ... [et al.]

Torino : UTET giuridica
v. ; 22 cm + CD-ROM.

Collana I codici ipertestuali

Supplementi

COLLOCAZIONE DEI
VOLUMI 2 Monografie

2 Titoli Non Significativi

Autore secondario Bargi, Alfredo

Note, bibliografia e oggetti digitali

Gaito, Alfredo <1951- >

Note, bibliografia e oggetti digitali

Codice SBN TO01510211

ISBN 9788859802884

nuova ricerca



I CODICI IPERTESTUALI®
G. BONILINI - M. CONFORTINI

CODICE DI PROCEDURA PENALE IPERTESTUALE

COMMENTARIO CON BANCA DATI
DI GIURISPRUDENZA E LEGISLAZIONE

a cura di

ALFREDO GAITO

con la collaborazione di

A. BARGI - C. FIORIO - V. GAROFOLI - F. GIUNCHEDI
P. GUALTIERI - M. MARGARITELLI - M. MONTAGNA
G. PAOLOZZI - C. SANTORIELLO

3^a edizione

UTET
GIURIDICA

Autori e Aggiornatori dell'opera

Quid iuris?

II Ediz.

20
96
106
125
161
175
188
276
287
288
289
290
294
297
299
303
304
310
314

Diego Lacchi
Donatella Curtotti Nappi
Monica Margaritelli

Pierpaolo Dell'Anno
Filippo Giunchedi

III Ediz.

Paola Maggi
Silvia Astarri
Silvia Astarri
Sergio Lomuss
Sergio Lomuss
Francesco Rizzo
Sandro Furfaro
Francesco Rizzo
Mario Guaglian
Mario Guaglian
Mario Guaglian
Mario Guaglian
Francesco Mollace

Angela Compagnone
Francesco Rizzo
Teresa Procaccianti,
Francesco Rizzo

Francesco Rizzo
Giuseppe Amato
Giuseppe Amato
Gianfederico Cernese
Gianfederico Cernese
Alessio Bellocci

Lucia Parlato
Marco Maria Monaco
Annalisa Mangiaricina

Andrea Ruggiero
Andrea Ruggiero
Andrea Ruggiero

Elena Maria Catalano
Cino Sauterello
Giuseppe Della Monica
Elena Maria Catalano
Silvia Astarri
Filippo Giunchedi
Sandro Furfaro
Sandro Furfaro
Sandro Furfaro
Nadia La Rocca
Nadia La Rocca
Nadia La Rocca
Nadia La Rocca

in quanto l'art. 293 menziona esplicitamente la necessità della notificazione; C., Sez. I, 7.6.1993, Sampieri, in GP, 1994, 30644; V., anche *sub*, art. 309. È però sempre possibile che il difensore rinunci alla notifica dell'avviso di cui sopra: solo in tal caso il termine di 10 giorni per la proposizione della richiesta decorre dalla data della rinuncia (C., Sez. Penale, 26.8.1993, Archidà, in GP, III, 1993, 689). L'avviso di deposito non va notificato al difensore qualora il sostituto «sta presente alla lettura dell'ordinanza cautelare effettuata all'abito tenuto luogo della notificazione ai sensi dell'art. 148, 5° co., per la menzione fatta a verbale» (C., Sez. II, 27.9.1999, Schiavone, in ANPP, 2000, 49); nel senso che «qualora la misura cautelare venga emessa all'esito dell'udienza di convalida ex art. 391 non è configurabile alcun dovere di deposito precedente l'interrogatorio», il quale in questa ipotesi precede l'applicazione della cautela, e la notifica dell'avviso di cui all'art. 293 rileva «solo per la decorrenza del termine per la proposizione della richiesta di riesame e non ai fini del pieno dispiegarsi della difesa» (C., Sez. II, 9.7.2004, Centina, in *Mass. Uff.*, 229646; V., anche C., Sez. II, 15.1.2004, Mansueto ed altri., in ANPP, 2004, 408, per la quale nel procedimento di convalida non esiste «un diritto del difensore a prendersi visione, prima dell'interrogatorio» degli atti posti dal P.M. a sostegno della richiesta di convalida e dell'eventuale misura cautelare; non potendo trovare applicazione, in questo caso, l'art. 293; nonché, da ultimo, C., Sez. VI, 5.2.2007, P.M. in proc. Hoska, in *Mass. Uff.*, 256445; C., Sez. IV, 18.1.2007, Albanese, in *Mass.*

Uff., 236380. In argomento *cf.*, altresì, C., Sez. V, 19.4.2007, Ben, in *Mass. Uff.*, 236855; C., Sez. I, 14.3.2007, Pina, in *Mass. Uff.*, 237269; C., Sez. II, 27.11.2006, Parisi, in *Mass. Uff.*, 235287; *com. in GP*, Sez. II, 15.12.2006, Serpi, in *Mass. Uff.*, 235362; C., Sez. II, 7.11.2006, Guerrieri, in *Mass. Uff.*, 235633. Di recente, inoltre, la Corte di Cassazione, chiamando ad individuare il *dies a quo* del termine per l'impugnazione di un'ordinanza cautelare emessa a carico di un parlamentare, ha specificato che l'interessato può chiedere il riesame fin dal momento in cui ha conoscenza del provvedimento, anche attraverso la richiesta di autorizzazione all'arresto rivolta alla Camera di appartenenza, tuttavia, il termine per impugnare decorre sempre dall'esecuzione o dalla notifica della misura cautelare e non da quello della presunta conoscenza acquisita a seguito della richiesta di autorizzazione a procedere, la quale, in considerazione dell'obbligo di deposito ex art. 293, 3° co., non costituisce «atto equipollente» (C., Sez. V, 5.5.2005, Sanna, in *Mass. Uff.*, 225445; nonché in DPP, 2004, 105).

Sempre in tema di individuazione del *dies a quo* per la proposizione del riesame, si è ritenuta ammissibile la richiesta di riesame proposta prima che l'ordinanza sia stata eseguita o notificata e prima che il difensore abbia ricevuto avviso del relativo deposito inenunciato per l'impugnazione, funzionale alla determinazione del termine finale, non implica l'insanabilezza del ricorso antecedente, sia in forza del carattere intrinsecamente devolutivo del riesame, (C., Sez. II, 12.11.2003, Altavero, in *Mass. Uff.*, 228334).

294 **Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale¹** [73] **Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all'applicatione della misura cautelare se non si ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto, procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della stessa.**

solo il caso in cui essa sia assolutamente impedita?

[1 bis] Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua modificazione.

[1 ter] L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare.

[2] Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente accertata la cessazione dello stesso.

[3] Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste dagli articoli 273, 274, 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'articolo 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta.

[4] Ai fini di quanto previsto dai comma 3, l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità

modalità negli articoli 64 e 65

preparato presso del giudice

[bis] Quanto la misura in

non procede il presidente

[3] Se gli interrogatori e la

indagini preliminari del luogo

[5] L'interrogatorio della per-

prevedere l'interrogatorio de-

Articolo così modificato dall'art. 19

non modificato dall'art. 19

custodia cautelare - [1] Nel co-

dell'udienza di convalida dell'ar-

in stato di custodia cautelare un-

della custodia, salvo il caso in-

domatari, l'interrogatorio deve

guire: art. 64 atto con decreto in-

giudice riceve comunicazione di-

[5] Mediante l'interrogatorio il gi-

prevede, a norma dell'articolo 68

⁵ Comuna così modificato dall'art. 2, D.L. 22.2.1999, n. 29, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 21.4.1999, n. 109, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo precedente, mentre in vigore così disponeva: «[5] Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice, qualora non ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo.»

Referimenti normativi: 27. 64, 65, 97, 125, 172, 178, 179, 182, 279, 281-284, 285, 288-290, 291, 294, 297, 299, 302, 313, 364, 391, 486, 492, art. 93 disp. att.; artt. 3, 24 Cost.; art. 5, par. 3, CEDU; art. 9, par. 3, Patto ONU; art. 13, D.Lgs. 14.1.1991, n. 12; art. 11, L. 8.8.1995, n. 332; art. 2, D.L. 22.2.1999, n. 29, conv. L. 21.4.1999, n. 109, art. 12, L. 13.2001, n. 63.

Bibliografia: AMATO, sub art. 294, in *Comm. Amadio, Dominioni*, III, Milano, 1990, 145; ANTONUCCI, *In tema di interrogatorio di garanzia*, in *Gi. 2006*, 2138; APRILE, *Brevi note su alcune questioni interpretative in tema di interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale*, in *ND*, 1997, 467; ID., *L'interrogatorio della persona sottoposta alla misura della custodia cautelare in carcere è obbligatorio anche dopo la conclusione della indagini*, in *ND*, 1997, 654; BELLOCCHI, *Rimproverazione di misure cautelare calata ed interrogatorio di garanzia*, in *Gi. 2003*, 2145; BIANCO, *Le vicende estintive e modificative delle misure cautelari personali*, in *CHIARAVO, MANZARDI, Libertà e carità nel processo penale*, III, Torino, 1996, 195; BONINI, *La Corte Costituzionale e la centralità dell'interrogatorio di garanzia nella disciplina delle misure cautelari personali*, in *I.P.*, 1977, 861; BOSMAN, *Art. 11, L. 332/95*, in *I.P.*, 1996, 666; ID., sub art. 294, in *Comm. Chiaravito*, agg., III, Torino, 1998, 295; BRICHERTI, *Così il legislatore colma i vuoti normativi e interpretati si richiama con più certezza*, in *GDPr*, 1999, 9, 29; CANTONE, *Verale di interrogatorio di persona detenuta, proclama di documentazione, qualità e sufficienza del verbale trasmesso per la utilizzazione del contenuto delle dichiarazioni*, in *CP*, 2003, 65; CARGANO, *L'interrogatorio di garanzia tra luce ed ombra*, in *CP*, 2002, 478; CARGANO, MANZONI, *Il giusto processo, commento alla legge 1 marzo 2001, n. 63*, in *Quad. D&G*, 2001, 15, 18; CARINCI, *In tema di diritto di difesa per l'interrogatorio ai sensi dell'art. 294 c.p.p.*, in *CP*, 1997, 102; CERIO, *Trasmissione alle prestazioni inergici la misura cautelare e interrogatorio in garanzia: la Cassazione sceglie la via garantista*, in *DPr*, 2007, 1189; CHIAVANO, *Chiffroschi di un rogatorio di garanzia*, in *I.P.*, 1995, 576; GIAR, sub art. 294, in *Comm. Chiaravito*, III, Torino, 1990, 188; ID., sub art. 294, in *Comm. Chiaravito*, agg., I, Torino, 1993, 163; CONSO, GREVI, *Profilo del nuovo codice di procedura penale*, agg., Padova, 1991, 522; CRISTIANI, *Misure cautelari e diritto di difesa*, Torino, 1995, 36; CUCIORTI, *Custodia cautelare (presupposti, vicende, estinzioni)*, in *Digesto pen.*, agg., I, Torino, 2005, 291; D'AMARSCO, *La riforma dell'8 agosto 1995*, in *DPr*, 1995, 1157; DELL'ANNO, *Custodia cautelare (in generale)*, in *Digesto pen.*, agg., I, Torino, 2005, 264; DE STREANIS, *L'interrogatorio preventivo ex art. 289, co. 2 c.p.p. restano le perplessità sulla ratio e la coerenza costituzionale dell'istituto*, in *CP*, 2002, 2151; DI CHIARA, *Sull'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare*, in *Fi.*, 1999, 740; DI PAOLO, *Regime della lettura dell'interrogatorio di garanzia di persona condannata poi deceduta*, in *CP*, 2006, 324; DI KOTZLA, sub art. 12, L. 1.3.2003, 763, in *Comm. Chiaravito*, Norm. compl., Torino, 1992, 3449; PAREO, *La Corte Costituzionale estende la garanzia alla fase degli atti preliminari al dibattimento*, in *GDPr*, 1997, 15, 68; GAUDET, *Misure coercitive*, in *ED*, agg., IV, Milano, 2002, 754; GREVI, *La nullità dell'interrogatorio di garanzia non impedisce la custodia cautelare*, in *GDPr*, 1997, 40, 79; ID., *Misure cautelari*, in *CONSO*, GREVI, *Compendio di procedura penale*, 2^a ed., Padova, 2003, 405; GRUANI, *Interrogatorio di garanzia ammissibile per insensenza delle modalità di documentazione prescritte dall'art. 141-bis c.p.p. e pendita di efficacia della misura detentiva ex art. 302 c.p.p.*, in *CP*, 1996, 1894; GRANO, *Questioni ancora irrisolte in tema di interrogatorio di garanzia dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento*, in *CP*, 2006, 1404; ID., *Il "procedimento" di reiterazione della misura cautelare a seguito di perquisizione per omnia interrogatori*, in *CP*, 2007, 4320; INERILLO, *Reiterazione di misure cautelari e costituzione*, in *Gi. 1999*, 1478; KOSTOVS, sub art. 11, in *Modifiche al codice di procedura penale*, Padova, 1995, 145; LE VECCHI, *Dichiarazioni giurisprudenziali sull'art. 294, 1^o e 2^o co. c.p.p. in relazione all'art. 149, 1^o, 3^o e 4^o co. c.p.p.*, in *RP*, 1994, 81; LEVINE, *Misure cautelari disposte da giudice incompetente. Ancora su altra ipotesi problematica*, in *RP*, 1996, 346; MANZONI, sub art. 302, in *Comm. Epistamo*, III, Torino, 1990, 323; ID., sub art. 294-302, in *Comm. Chiaravito*, agg., IV, Torino, 1998, 47; MARGANIELLI, II, *Gi. Pr.* e *tenuto ad interrogare entro cinque giorni l'istituto*, in *DPr*, 1997, 345; MARCHETTI, *Applicazione di misure coercitive ex art. 271 e garanzie difensive*, in *Gi. 1996*, 678; PASTORE, *L'interrogatorio di garanzia in principio di costituzione dei diritti processuali ed esigenze del diritto di difesa*, in *CP*, 2000, 1344; PRESTINO, *Interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare e notificazioni dell'avviso di presidente del consiglio dell'ordine forense*, in *Gi. 1993*, II, 226; PUGLISI, *Interrogatorio di garanzia e diritto di difesa: La consueta arresta l'attenzione interpretativa fed. al riconoscimento dei diritti della persona*, in *ANP*, 2005, 642; RAAGAZZI, *Brevi considerazioni in merito all'interrogatorio "di garanzia" in sede dibattimentale*, in *CP*, 2004, 545; RIVERZZO, *Misure cautelari e diritto di difesa*, Milano, 1995, 103; RAMAJOI, *Le misure cautelari*

TITOLO I - Misure cautelari
nel codice di procedura penale sulle misure cautelari e sulla persona sottoposta a custodia cautelare ed in materia di carceri ex art. 292 dell'art. 391, co. 3, art. 293, co. 1, art. 294, 1^o co., art. 295, co. 1, art. 296, art. 297, art. 298, art. 299, art. 300, art. 301, art. 302, art. 303, art. 304, art. 305, art. 306, art. 307, art. 308, art. 309, art. 310, art. 311, art. 312, art. 313, art. 314, art. 315, art. 316, art. 317, art. 318, art. 319, art. 320, art. 321, art. 322, art. 323, art. 324, art. 325, art. 326, art. 327, art. 328, art. 329, art. 330, art. 331, art. 332, art. 333, art. 334, art. 335, art. 336, art. 337, art. 338, art. 339, art. 340, art. 341, art. 342, art. 343, art. 344, art. 345, art. 346, art. 347, art. 348, art. 349, art. 350, art. 351, art. 352, art. 353, art. 354, art. 355, art. 356, art. 357, art. 358, art. 359, art. 360, art. 361, art. 362, art. 363, art. 364, art. 365, art. 366, art. 367, art. 368, art. 369, art. 370, art. 371, art. 372, art. 373, art. 374, art. 375, art. 376, art. 377, art. 378, art. 379, art. 380, art. 381, art. 382, art. 383, art. 384, art. 385, art. 386, art. 387, art. 388, art. 389, art. 390, art. 391, art. 392, art. 393, art. 394, art. 395, art. 396, art. 397, art. 398, art. 399, art. 400, art. 401, art. 402, art. 403, art. 404, art. 405, art. 406, art. 407, art. 408, art. 409, art. 410, art. 411, art. 412, art. 413, art. 414, art. 415, art. 416, art. 417, art. 418, art. 419, art. 420, art. 421, art. 422, art. 423, art. 424, art. 425, art. 426, art. 427, art. 428, art. 429, art. 430, art. 431, art. 432, art. 433, art. 434, art. 435, art. 436, art. 437, art. 438, art. 439, art. 440, art. 441, art. 442, art. 443, art. 444, art. 445, art. 446, art. 447, art. 448, art. 449, art. 450, art. 451, art. 452, art. 453, art. 454, art. 455, art. 456, art. 457, art. 458, art. 459, art. 460, art. 461, art. 462, art. 463, art. 464, art. 465, art. 466, art. 467, art. 468, art. 469, art. 470, art. 471, art. 472, art. 473, art. 474, art. 475, art. 476, art. 477, art. 478, art. 479, art. 480, art. 481, art. 482, art. 483, art. 484, art. 485, art. 486, art. 487, art. 488, art. 489, art. 490, art. 491, art. 492, art. 493, art. 494, art. 495, art. 496, art. 497, art. 498, art. 499, art. 500, art. 501, art. 502, art. 503, art. 504, art. 505, art. 506, art. 507, art. 508, art. 509, art. 510, art. 511, art. 512, art. 513, art. 514, art. 515, art. 516, art. 517, art. 518, art. 519, art. 520, art. 521, art. 522, art. 523, art. 524, art. 525, art. 526, art. 527, art. 528, art. 529, art. 530, art. 531, art. 532, art. 533, art. 534, art. 535, art. 536, art. 537, art. 538, art. 539, art. 540, art. 541, art. 542, art. 543, art. 544, art. 545, art. 546, art. 547, art. 548, art. 549, art. 550, art. 551, art. 552, art. 553, art. 554, art. 555, art. 556, art. 557, art. 558, art. 559, art. 560, art. 561, art. 562, art. 563, art. 564, art. 565, art. 566, art. 567, art. 568, art. 569, art. 570, art. 571, art. 572, art. 573, art. 574, art. 575, art. 576, art. 577, art. 578, art. 579, art. 580, art. 581, art. 582, art. 583, art. 584, art. 585, art. 586, art. 587, art. 588, art. 589, art. 590, art. 591, art. 592, art. 593, art. 594, art. 595, art. 596, art. 597, art. 598, art. 599, art. 600, art. 601, art. 602, art. 603, art. 604, art. 605, art. 606, art. 607, art. 608, art. 609, art. 610, art. 611, art. 612, art. 613, art. 614, art. 615, art. 616, art. 617, art. 618, art. 619, art. 620, art. 621, art. 622, art. 623, art. 624, art. 625, art. 626, art. 627, art. 628, art. 629, art. 630, art. 631, art. 632, art. 633, art. 634, art. 635, art. 636, art. 637, art. 638, art. 639, art. 640, art. 641, art. 642, art. 643, art. 644, art. 645, art. 646, art. 647, art. 648, art. 649, art. 650, art. 651, art. 652, art. 653, art. 654, art. 655, art. 656, art. 657, art. 658, art. 659, art. 660, art. 661, art. 662, art. 663, art. 664, art. 665, art. 666, art. 667, art. 668, art. 669, art. 670, art. 671, art. 672, art. 673, art. 674, art. 675, art. 676, art. 677, art. 678, art. 679, art. 680, art. 681, art. 682, art. 683, art. 684, art. 685, art. 686, art. 687, art. 688, art. 689, art. 690, art. 691, art. 692, art. 693, art. 694, art. 695, art. 696, art. 697, art. 698, art. 699, art. 700, art. 701, art. 702, art. 703, art. 704, art. 705, art. 706, art. 707, art. 708, art. 709, art. 710, art. 711, art. 712, art. 713, art. 714, art. 715, art. 716, art. 717, art. 718, art. 719, art. 720, art. 721, art. 722, art. 723, art. 724, art. 725, art. 726, art. 727, art. 728, art. 729, art. 730, art. 731, art. 732, art. 733, art. 734, art. 735, art. 736, art. 737, art. 738, art. 739, art. 740, art. 741, art. 742, art. 743, art. 744, art. 745, art. 746, art. 747, art. 748, art. 749, art. 750, art. 751, art. 752, art. 753, art. 754, art. 755, art. 756, art. 757, art. 758, art. 759, art. 760, art. 761, art. 762, art. 763, art. 764, art. 765, art. 766, art. 767, art. 768, art. 769, art. 770, art. 771, art. 772, art. 773, art. 774, art. 775, art. 776, art. 777, art. 778, art. 779, art. 780, art. 781, art. 782, art. 783, art. 784, art. 785, art. 786, art. 787, art. 788, art. 789, art. 790, art. 791, art. 792, art. 793, art. 794, art. 795, art. 796, art. 797, art. 798, art. 799, art. 800, art. 801, art. 802, art. 803, art. 804, art. 805, art. 806, art. 807, art. 808, art. 809, art. 810, art. 811, art. 812, art. 813, art. 814, art. 815, art. 816, art. 817, art. 818, art. 819, art. 820, art. 821, art. 822, art. 823, art. 824, art. 825, art. 826, art. 827, art. 828, art. 829, art. 830, art. 831, art. 832, art. 833, art. 834, art. 835, art. 836, art. 837, art. 838, art. 839, art. 840, art. 841, art. 842, art. 843, art. 844, art. 845, art. 846, art. 847, art. 848, art. 849, art. 850, art. 851, art. 852, art. 853, art. 854, art. 855, art. 856, art. 857, art. 858, art. 859, art. 860, art. 861, art. 862, art. 863, art. 864, art. 865, art. 866, art. 867, art. 868, art. 869, art. 870, art. 871, art. 872, art. 873, art. 874, art. 875, art. 876, art. 877, art. 878, art. 879, art. 880, art. 881, art. 882, art. 883, art. 884, art. 885, art. 886, art. 887, art. 888, art. 889, art. 890, art. 891, art. 892, art. 893, art. 894, art. 895, art. 896, art. 897, art. 898, art. 899, art. 900, art. 901, art. 902, art. 903, art. 904, art. 905, art. 906, art. 907, art. 908, art. 909, art. 910, art. 911, art. 912, art. 913, art. 914, art. 915, art. 916, art. 917, art. 918, art. 919, art. 920, art. 921, art. 922, art. 923, art. 924, art. 925, art. 926, art. 927, art. 928, art. 929, art. 930, art. 931, art. 932, art. 933, art. 934, art. 935, art. 936, art. 937, art. 938, art. 939, art. 940, art. 941, art. 942, art. 943, art. 944, art. 945, art. 946, art. 947, art. 948, art. 949, art. 950, art. 951, art. 952, art. 953, art. 954, art. 955, art. 956, art. 957, art. 958, art. 959, art. 960, art. 961, art. 962, art. 963, art. 964, art. 965, art. 966, art. 967, art. 968, art. 969, art. 970, art. 971, art. 972, art. 973, art. 974, art. 975, art. 976, art. 977, art. 978, art. 979, art. 980, art. 981, art. 982, art. 983, art. 984, art. 985, art. 986, art. 987, art. 988, art. 989, art. 990, art. 991, art. 992, art. 993, art. 994, art. 995, art. 996, art. 997, art. 998, art. 999, art. 1000.

Sommario: 1. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 2. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 3. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 4. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 5. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 6. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 7. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 8. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 9. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 10. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 11. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 12. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 13. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 14. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 15. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 16. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 17. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 18. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 19. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 20. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 21. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 22. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 23. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 24. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 25. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 26. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 27. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 28. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 29. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 30. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 31. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 32. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 33. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 34. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 35. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 36. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 37. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 38. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 39. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 40. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 41. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 42. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 43. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 44. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 45. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 46. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 47. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 48. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 49. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 50. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 51. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 52. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 53. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 54. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 55. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 56. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 57. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 58. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 59. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 60. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 61. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 62. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 63. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 64. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 65. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 66. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 67. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 68. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 69. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 70. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 71. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 72. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 73. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 74. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 75. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 76. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 77. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 78. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 79. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 80. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 81. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 82. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 83. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 84. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 85. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 86. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 87. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 88. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 89. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 90. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 91. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 92. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 93. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 94. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 95. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 96. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 97. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 98. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 99. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia. 100. Profili di legittimità dell'operatività dell'istituto di garanzia di garanzia.

della fondatezza del provvedimento cautelare» (così Rel. pegg. prel.), l'interrogatorio *de quo*, diversamente da quello eseguito dal P.M. per finalità investigative, assume essenzialmente funzioni di controllo e di garanzia. Se da un lato lo richiamo alle modalità indicate dagli artt. 64, 65 obbliga il giudice, anche in sede di interrogatorio, ad enunciare alla persona interrogata «in forma chiara e precisa il fatto che le è attribuito» e a rendere noti gli elementi di prova a carico (nonché le fonti, se ciò non pregiudichi le indagini), la *liba costrizione* non esaurisce le funzioni della legge assunte all'interrogatorio. Espressamente l'art. 294, § 3^{co}, dispone, infatti, che il giudice «deve valutare se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste per l'assoggettamento a custodia degli artt. 273, 274, 275» ponendo le premesse per una nuova valutazione dei presupposti (rispetto all'attuale accertamento al momento dell'adozione della misura) alla luce degli elementi che siano stati forniti dall'interessato in sede di interrogatorio. Stante il ruolo eminentemente difensivo dell'atto è consentito, insomma, al sottoposto a custodia di far presentire circostanze aducibili a suo favore sotto il profilo del *fumus criminis delicti* e del *periculum libertatis*, obbligando il giudice ad un controllo immediato sulla «verità» delle valutazioni pregresse; a fronte degli argomentati emessi esplicitamente l'eventualità che sulla scorta dei risultati di tale controllo qualora ne ricorrano le condizioni il giudice debba provvedere, anche *ex officio*, alla revoca o sostituzione della misura *in origine* disposta (per tutti GREVI, *Misure cautelari*, in CONSO, GREVI, *Commentario di procedura penale*, 2^a ed., Padova, 2003, 403).

A fronte di ciò appare assolutamente incomprensibile come e per quale motivo nell'avversione originaria della disposizione in commento tale meccanismo di controllo obbligatorio per la fase delle indagini preliminari (pena la caducazione della misura cautelare ex art. 302) potesse ragionevolmente escludersi, ogni qualvolta l'iniziativa cautelare veniva a collocarsi, per scelta operativa del P.M., in un momento successivo alla chiusura della fase investigativa.

■ Il interrogatorio ex art. 294 si inserisce genericamente nell'iter procedimentale che porta alla privazione della libertà personale costituendo in quanto indispensabile ed ineliminabile del meccanismo applicativo della misura. Ed allora, così, come le peculiarità della fase processuale, non possono influire sulla discernibilità del giudice in materia cautelare (v. Cass. 15.3.1996, n. 71, in: *GiC*, 1996, 669, che ha riconosciuto al giudice del controllo «de libertate» il compito di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza anche dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio) a maggior ragione le cadenze e le forme operative non possono ragionevolmente subire

alterazioni di sorta in esclusiva dipendenza del difforme stato, o grado del giudizio, in cui si inserisce l'esecuzione del provvedimento restrittivo.

Di conseguenza, e dopo che i giudici del merito avevano in più di una occasione ritenute infondata la questione, la Corte costituzionale con la sentenza n. 77 del 1997 (C. Cost. 3.4.1997, n. 77, in *CP*, 1997, 2348) ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 294, § 3^{co}, nella parte in cui stabiliva un limite temporale preclusivo (chiusura delle indagini preliminari) per l'obbligo del giudice di interrogare il soggetto sottoposto a custodia cautelare. Sottolineando con forza la peculiare natura dell'interrogatorio *de quo* e la sua caratteristica di strumento difensivo e/o di controllo sulla sussistenza dei presupposti della cautela disposta, i giudici della Consulta hanno evidenziato il diretto collegamento di tale tipo di interrogatorio tanto con i principi costituzionali sanciti dagli artt. 3, 24 Cost. (Gost.), faccinto, esplicito riferimento agli obblighi assunti a livello internazionale che impongono di rendere al più presto dinanzi al giudice l'arrestato o il sottoposto a custodia. Di conseguenza si è escluso categoricamente che tale incombente possa essere legittimamente «sostituito» dall'interrogatorio del G.I.P. in sede di audienza preliminare o in occasione della richiesta di revoca ovvero dall'audizione dell'interessato in sede di riesame.

Sugli effetti della pronuncia costituzionale nei processi in corso, v. per tutte, C. S. U., 28.1.1998, Budini, in *DDP*, 1998, 706.

■ Per puntuali osservazioni sulla pronuncia della Corte si vedano MANZONI, sub art. 294-302, in *Comm. Chiaroscu*, agg. IV, Torino, 1998, 47, nonché BRUNO, *La Corte Costituzionale estende la garanzia alla fase degli atti preliminari al dibattimento*, in *CDP*, 1997, 15, 68.

Stante i limiti collegati al *denotatum* la pronuncia di incostituzionalità rimane peraltro circoscritta alle sole ipotesi di misura cautelare di tipo carcerario eseguita tra la richiesta di rinvio a giudizio e la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, per le quali è seguito dell'intervento dei giudici della Consulta viene eseso l'obbligo di provvedere all'interrogatorio del detenuto e alla sua audizione e collega la caducazione della misura. Tuttavia si è da subito rilevato come «le implicazioni maggiormente significative della C. Cost. 3.4.1997, n. 77 sembrano invece da ricollegare ad uno sviluppo della logica che presiede alla decisione sopra indicata sotto il profilo della verifica circa la tenuta di altre situazioni processuali rispetto ai principi affermati dal giudice della legge».

Vedi in dottrina MANZONI, sub art. 294-302, in *Commento Chiaroscu*, 56.

■ Puntuale l'ulteriore intervento demolitore dell'Constata, in quale con la sentenza n. 32 del 1997,

rativo della libertà personale compreso l'indagato e/o imputato sottoposto agli arresti domiciliari (nel senso che «qualora la misura della custodia in carcere sia stata sostituita, nello stesso giorno della sua esecuzione, da quella degli arresti domiciliari, a norma dell'art. 299, essendo con ciò determinato uno stato di fatto e di diritto diverso da quello carcerario» il termine non è più quello dei cinque giorni, ma quello di cui all'art. 294, 1° co. *bis*, v. C., Sez. VI, 11.9.1997, Vicino, in RP, 1998, 817).

■ Diversa, fino all'intervento riequilibratore, della Corte Costituzionale, era anche la "natura" del termine: solo per le carcele maggiormente affittive (custodia in carcere ed arresti domiciliari) all'inutile decorso del termine per interrogare era collegato il meccanismo estintivo di cui all'art. 302, mentre per tutte le altre misure l'adempimento previsto dal 1° co. *bis*, si risolveva in una mera affermazione di principio non assistita da alcuna sanzione processuale (in questo senso ancora Bassacani, sub art. 294, 264, il quale sotto-linea come il legislatore non ha portato alle «estreme conseguenze l'opzione a favore di una estensione generalizzata, nella materia *de qua*, del precepto dettato dall'art. 24 Cost.»).

■ A tale incongruenza ha posto fine C. Cost. 4.4.2001, n. 95 la quale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 302 nella parte in cui non prevedeva l'immediata perdita di efficacia delle misure cautelari coercitive, diverse dalla custodia cautelare (carceraria o domestica), e di quelle interdittive qualora il giudice non proceda all'interrogatorio entro il termine (dieci giorni) previsto dall'art. 294, 1° co. *bis*. I giudici della Consulta hanno sottolineato, con il loro intervento, il mancato adeguamento dell'art. 302 da parte del legislatore del 1995 e l'inevitabile contrasto della disciplina censurata con gli artt. 3, 24 Cost.: «l'attribuzione a comprimere beni fondamentali della persona, che rappresenta il tratto comune di tutte le misure cautelari personali, esige che identica sia la sanzione processuale nel caso in cui l'interrogatorio non venga compiuto nel termine prescritto» (C. Cost. 4.4.2001, n. 95, in *GD*, 2001, 15, 82). Nel senso che a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale conseguente, nell'ipotesi di perdita di efficacia della misura, la necessità, per l'emissione di una nuova cartella, del preventivo interrogatorio dell'indagato a pena di nullità assoluta *ex art.* 178, lett. c, C., Sez. III, 17.5.2005, Villani, in *Mass. Uff.*, 231345.

Quanto al compimento e alla decorrenza del termine per l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare si è precisato che «tale termine va calcolato sulla base dei giorni e senza tenere conto dell'ora in cui ha avuto inizio l'esecuzione del titolo coercitivo», uniformemente specificando come «l'art. 297, 1° co., fa eccezione alla norma generale di cui all'art. 172, secondo cui *dies a quo non computatur in termino*, poiché

ché, proprio in tema di custodia cautelare, stabilisce la decorrenza della custodia stessa dal momento (che non si identifica con l'ora) della cattura dell'arrestato o del fermato. Il che sta a significare che quando viene data esecuzione ad un titolo che applica la custodia cautelare, *dies a quo computatur in termino* si fini della durata della custodia, suddetta» (C., Sez. VI, 17.11.1999, Dirighetto, in *ANPP*, 2000, 156; C., Sez. VI, 14.12.1993, Zisa, in *Mass. Uff.*, 197372; C., Sez. I, 9.4.1991, Pagliuca, in RP, 1992, 41; e più di recente, C., Sez. II, 12.6.2007, Borre, in *Mass. Uff.*, 237261; nonché, C., Sez. VI, 5.3.2007, Venari, in *Mass. Uff.*, 235931). Ogni quattordici, poi, «il quinto giorno cade in un giorno festivo, l'interrogatorio può legittimamente svolgersi nel giorno successivo non festivo» (C., Sez. II, 30.12.1994, Gronchi, in *Mass. Uff.*, 2000031).

Oggetto di diversificati orientamenti giurisprudenziali è stata la questione circa il *dies a quo* del termine dell'interrogatorio di garanzia nel caso in cui il provvedimento custodiale consegua all'arresto in flagranza o fermo del soggetto. Già da tempo la Suprema Corte aveva ribadito che «il termine iniziale non può essere spostato a seconda che sia o meno intervenuto l'arresto, ma deve essere fissato con riferimento al momento iniziale di privazione della libertà personale che rappresenta l'unico elemento certo e degno di titolo» (C., Sez. VI, 7.6.1991, Morra, in RP, 1992, 511; C., Sez. II, 12.2.1991, Fardella, in CP, II, 1991, 601; C., Sez. I, 12.3.1990, Savo, in *GI*, II, 1990, 250; nello stesso senso v. C., Sez. II, 24.5.1990, Magnozza, in CP, II, 1991, 160). Tuttavia, in una serie di pronunce si era precisato che ogni quattordici sia disposta la liberazione dell'arrestato, per la tardiva trasmissione degli atti al P.M. ovvero per mancata celebrazione dell'udienza di convalida nei termini imposti dal codice di rito, il termine di cinque giorni decorre dal momento in cui viene data esecuzione all'ordinanza custodiale e non da quello precedente dell'arresto o fermo (v. C., Sez. I, 3.12.1993, De Vincenzi, in *Mass. Uff.*, 196230; C., Sez. I, 9.7.1993, Gioè, in *ANPP*, 1994, 274; C., Sez. I, 12.2.1993, Pennacchio, in *ANPP*, 1993, 635; C., Sez. VI, 28.2.1992, Obara, in *Mass. Uff.*, 189441; C., Sez. II, 3.1.1.1991, Napoli, in CP, II, 1991, 604; C., Sez. Fatale, 23.8.1990, Pramo, in CP, II, 1991, 347; C., Sez. I, 31.5.1990, Lacerza, in RP, 1991, 425). Tale ultimo orientamento è stato sostanzialmente fatto proprio dalle Sezioni Unite della Suprema Corte per le quali «nel caso di arresto o di fermo non seguiti dal provvedimento di convalida per omesso interrogatorio dell'indagato ovvero di arresto o fermo che non abbia reso l'interrogatorio in quanto non abbia potuto o voluto comparire nelle udienze in cui la convalida è stata decisa, ai quali abbia fatto seguito l'applicazione della custodia cautelare, il termine perentorio di cinque giorni entro il quale a norma del

l'avviso per un incombente, sol perché è tale incombente egli sa che dovrà farsi luogo entro i termini processuali previsti», qualora, poi, il soggetto sia assistito da due difensori, la comunicazione deve essere effettuata ad entrambi, «non essendo sufficiente l'avviso ad uno solo, atteso che non è previsto, in capo al difensore che ha ricevuto la comunicazione, l'obbligo di avvertire il collega» (C., Sez. VI, 18.11.1999, Peraro, in *Mass. Uff.*, 216629). Più di recente (v. C., Sez. V, 16.4.2003, Dedà, in *Mass. Uff.*, 224552) la quale ha specificato che l'utilizzo, «per la comunicazione al destinatario di atti dei quali egli abbia diritto di ricevere l'avviso, di forme diverse da quelle tipiche previste per le notificazioni è ammessa soltanto nelle ipotesi stabilite da singole disposizioni di legge e in presenza delle specifiche situazioni in esse indicate» ed è necessario, inoltre, che i suddetti mezzi «siano altrettanto idonei a rendere noto l'avviso medesimo, a nulla rilevando, poi, che in concreto essi non sia giunto ad effettiva conoscenza del destinatario».

Quanto alle conseguenze del mancato avviso al difensore, la giurisprudenza di legittimità, già in epoca anteriore alla riforma del 2001, aveva in più di una occasione, ribadito che si tratta di una nullità di ordine generale: ex art. 178, lett. c di carattere intermedio (in quanto non riferibile ad ipotesi di presenza obbligatoria del difensore) che comporta la perdita di efficacia della misura cautelare (v., tra tante, C., Sez. II, 27.3.2003, Gallo, in *Mass. Uff.*, 225097; C., Sez. VI, 27.11.2000, Fago, in *Mass. Uff.*, 217700, che ha ritenuto sussistente la nullità nell'ipotesi di comunicazione contenente l'indicazione errata del luogo all'interrogatorio; C., S.U., 26.3.1997, Procopio, in *Mass. Uff.*, 208269; C., Sez. VI, 18.11.1999, Reruto, in *Mass. Uff.*, 216629). Nullità che non può ritenersi sanata ex art. 182, 2° co., qualora non venga eccepita da parte dell'imputato; assistito, da difensore d'ufficio, prima del compimento dell'atto «in quanto la previsione della necessità della difesa tecnica porta a dover escludere che l'imputato abbia le conoscenze tecniche indispensabili per apprezzare le conseguenze di tale ommissione» (C., Sez. II, 22.9.2003, P.M. in c. Barysiewicz, in *Mass. Uff.*, 226469; C., Sez. VI, 13.12.2001, Eddi, in *Mass. Uff.*, 220996), per la quale, qualora l'indagato «accetti di essere assistito, nell'espletamento dell'atto, da un difensore d'ufficio», la nullità derivante dall'omesso avviso al difensore di fiducia, «qualificabile come inermidia, è da ritenersi sanata ex art. 182, co. 2, prima parte, essendo la parte presente e dovendosi considerare la difesa d'ufficio come affiancata e non puramente formale» se non eccepita prima che l'atto sia compiuto o, in caso di impossibilità, immediatamente dopo: nello stesso senso, già (C., Sez. I, 11.10.1996, Sali, in *Mass. Uff.*, 205732), specificando come, l'indagato deve rinunciare all'assistenza del difensore di fiducia non avvisato è che il suddetto

principio opera anche nell'ipotesi di nomina effettuata ex art. 96, 3° co., a condizione però che l'interessato «risulti con certezza (e non soltanto in via presuntiva), preventivamente informato (anche nei preliminari dell'interrogatorio), dell'avvenuta effettuazione dell'anzidetta nomina»; cfr., anche, (C., Sez. II, 15.11.1999, Ripicella, in *Mass. Uff.*, 214672), per la quale nel caso di avviso effettuato a difensore iscritto all'albo dei praticanti e quindi non abilitato all'atto, si configura una nullità generale a regime intermedio; sanata ex art. 182 se non eccepita dall'indagato prima che l'interrogatorio abbia inizio; cfr., infine, C., VI, 11.3.2003, Carletti, in *Mass. Uff.*, 227378, secondo cui «l'omesso avviso dell'interrogatorio di garanzia ad uno dei due difensori di fiducia nominati dal direttore integra una nullità generale a regime intermedio, che rimane sanata; ai sensi dell'art. 182, 2° co., se la parte o uno dei suoi difensori presenti all'atto non la eccepisce prima del suo compimento»; v. anche C., Sez. II, 23.11.2004, Medda, in *GDZ*, 2005, 6, 90, in tema di avviso dell'udienza di convalida e di effetti sulla misura cautelare successivamente disposta, nonché, C., I° Sez. I, 1.10.2004, Piccinillo, in *Mass. Uff.*, 231023, per la quale la nullità dell'interrogatorio, in sede di udienza di convalida, per omesso avviso ad uno dei difensori di fiducia, non determina la nullità dell'ordinanza cautelare, provvedimento autonomo rispetto, a quello di convalida, bensì la perdita di efficacia della misura ex art. 302 qualora alla scadenza del termine ex art. 294 non sia effettuato un valido interrogatorio.

Nel senso che in caso di omonimia - presenza di più difensori nello stesso Foro con nome e cognome identici - è compito della cancelleria provvedere «alla notificazione nelle forme idonee a garantire la partecipazione del difensore di fiducia all'interrogatorio, eventualmente anche procedendo a notificare l'avviso ad entrambi i professionisti, non potendosi richiedere all'imputato di farsi carico di simile circostanza lui non ritenibile; di conseguenza, qualora l'interrogatorio venga effettuato senza la presenza del difensore di fiducia, non avvisato, si verifica una «nullità generale di ordine intermedio che, se tempestivamente dedotta, compete all'immediata perdita di efficacia della misura cautelare» (C.; Sez. 4, 26.6.2001, Guce, in *Mass. Uff.*, 219950).

Alla dichiarazione di inefficacia della misura cautelare, «per nullità dell'interrogatorio di garanzia dell'indagato, conseguente al mancato avviso del compimento dell'atto» anche solitamente «al rito dei due difensori di fiducia», consegue la sanatoriazione dell'imputato e «l'assunzione del suo interrogatorio a piede libero, prima che si possa disporre una nuova misura cautelare» (C., Sez. IV, 16.1.2004, P.M. in c. Scala, in *Mass. Uff.*, 219036; in senso conforme, C., Sez. V, 12.1.2006, Tinguale, in *Mass. Uff.*, 233410).

o opera anche nell'ipotesi di norma effettiva 16, 3° co., a condizione: però che l'interessato non carcerato (e non soltanto in via presuntiva) viene informato (anche nel preliminarmente) dell'avvenuta effettuazione dell'arresto; cfr. anche (C., Sez. II, 15.11.1999, in *Mass. Uff.*, 21467/2), per la quale nel caso a effettuato a difensore iscritto, all'albo, in i e quindi non abilitato all'atto; si comunque se non: eccetta dal indagato prima che l'arresto abbia inizio; cfr. infine, G., VII 3; Carolei, in *Mass. Uff.*, 22737/6, secondo messo avviso dell'interrogatorio di garanzia el due difensori di fiducia nominati dall'interoga una nullità generale a regime interinale ne sanata; ai sensi dell'art. 183, 2° co., per il no dei suoi difensori presenti all'atto non no prima del suo compimento; v. anche (C. 3.11.2004, *Medda*, in: *GDJ*, 2005, 6190, in avvio dell'udienza di convalida e di scelta a cautelare successivamente disposta, non Sez. I, 1.10.2004, Piccirilli, in: *Mass. Uff.* in rdenza di convalida, per omesso avviso di fessori di fiducia, per determinata nullità aza cautelare, provvedimento autonomo quello di convalida, bensì la perdita di effi misura ex art. 302 qualora alla scadenza dell' art. 294 non sia effettuato un valido inter-

che in caso di omonimia, presenza di più dello stesso Foro con nome e cognome identipio della cancelleria provvede «alla ne nelle forme idonee a garantire la garanzia difensore di fiducia all'interrogatorio, cren anche procedendo a notificare, l'omesso di professionisti, non potendosi ritenere al di farsi carico di simile circostanza in un di conseguenza, qualora l'interrogatorio tuato senza la presenza del difensore di n avvisato, si verifica una «nullità generale rme medio che, se temporaneamente deche tra l'immediata perdita di efficacia della m art» (C.; Sez. I, 26.6.2001, *Grice*, in *Mass. 10).*

zione di inefficacia della misura cautelare dell'interrogatorio illegittimità dell'ingente al mancato avviso del compimento rche solamente «ad nro: det. due difensori conseque la scarcerazione dell'imputato e del suo interrogatorio a giudice istrue il possa disporre una nuova misura cautz; IV, 16.1.2001; P.M. in: e Scala, in *Mass. 36; in senso conforme, C., Sez. V, 19.11.2001, in *Mass. Uff.*, 23341/0.*

Quando alla partecipazione del difensore all'interrogatorio sempre nel vigore del precedente testo dell'art. 294, 4° co., che prevedeva la facoltà e non l'obbligo di intervenire qualora questi non si fosse avvalso di tale facoltà il giudice non doveva designare alcun sostituto nome dell'art. 97 (C.; S.U.; 12.10.1993; *Montes*, in *ANP*, 1994, 233; cfr. Sez. I, 30.6.1999, Soriano, in *Mass. Uff.*, 21402/1), e l'impendimento del difensore non comportava la necessità del differimento dell'interrogatorio (C., Sez. VI, 27.6.2009, *Mangone*, in *Mass. Uff.*, 32080/9, sul presupposto che l'art. 486, 5° co., non trova applicazione nei procedimenti cautelari).

Non è dubbio che molti degli orientamenti giurisprudenziali in tema di tempi o modi dell'avviso al difensore e della sua partecipazione all'interrogatorio debbano essere rivisti alla luce dell'obbligatorietà dell'interrogatorio del minore e dell'indagine ed impugnativa del nuovo 4° co. dell'art. 294. . . .

■ In proposito si è sostenuto che la nuova normativa impone, qualora ne ricorrano i presupposti, l'applicazione dell'art. 97: «conseguentemente, sarà necessario procedere alla nomina di un difensore di ufficio, in mancanza di quello di fiducia, nonché alla designazione di un comparso ovvero di abbandono della difesa da parte di quello di fiducia o di quello di ufficio» (Santoro, *Obbligatoria la presenza*, 427). Quanto al profilo sanzionatorio, la violazione della previsione disciplinante è ora, una nullità assoluta ex art. 179, 1° co. (assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza) ed (ora come del resto nella precedente disciplina) «il riconoscimento della invalidità dell'atto determinata la perdita di efficacia» della misura cautelare con conseguente necessità «di un valido interrogatorio» da esperarsi ex art. 302, «nonché l'esclusione di ogni valore probatorio della dichiarazione» (Santoro, *Obbligatoria la presenza*, 427), il quale specifica che nel caso in cui l'invalidità riguardi gli interrogatori ex art. 299, 302, trattandosi di attività antecedenti al provvedimento cautelare, l'invalidità induce l'efficacia della misura restrittiva che però dovrà essere respinta dal tribunale della libertà. . . .

■ L'interrogatorio può essere differito solo in caso di impedimento assoluto del soggetto sottoposto alla misura, impedimento accertato con rite e riportato in deciso motivato del giudice affinché non vi siano non altri ragioni di dubbio o di controversia riguardando la sussistenza ed entità, la mancanza del decreto motivato, determina la perdita di efficacia della misura ex art. 302 (C., Sez. IV, 29.4.1999, Ferro, in *ANP*, 1999, 35/9).

■ Al fine di evitare la caducazione della misura ex art. 302 è necessario che l'interrogatorio si svolga nel termine fissato dal codice e che si tratti di un atto valido in tutti, C., Sez. I, 21.4.1993, *Papalini*, in *Mass. Uff.*, 193/23), ed è ovvio che tra le condizioni di validità

dell'interrogatorio del soggetto in vincolo devono di necessità ricompandersi anche quelle riguardanti le modalità di documentazione dell'atto. Sappiamo come per effetto dell'art. 441 bis (introdotta dalla L. 8.8.1995, n. 332) tutti gli interrogatori delle persone che si trovano per qualsiasi titolo in stato di detenzione, e che non si svolgono nel corso di una udienza, devono essere integralmente documentati con mezzi di riproduzione fotografica o audiovisiva. Tuttavia l'utilizzabilità conseguente al mancato rispetto delle suddette modalità di documentazione non comporta, né la destituzione della custodia cautelare per inutile decorso, né l'irritabilità riguarda gli effetti probatori, ferma restando la pertinenza esistente e la validità dell'interrogatorio, come tale produttivo degli altri effetti che ad esso si collegano» (C., Sez. VI, 29.9.2000, *Marida*, in *Gi. Recentissime*, 2001, 114; C., Sez. I, 19.3.1996, *De Betti*, in *Mass. Uff.*, 20468/1; C., Sez. I, 17.11.1995, *Ventura*, in *CP*, 1996, 3398;) e, Sez. I, art. 302, prescrive solo l'attuazione di un valido interrogatorio, senza precludere la utilizzabilità probatoria» (C., Sez. IV, 16.10.1997, *Montes*, in *RR*, 1998, 79). Più di recente (v. C., Sez. VI, 28.3.2003, *Milleni*, in *Mass. Uff.*, 22555/8), per la quale «solo la nullità dell'interrogatorio per violazione delle garanzie di difesa può essere equiparata all'inesistenza dell'interrogatorio» mentre il mancato rispetto delle «formalità di documentazione» ex art. 141 bis determina solo l'irritabilità dell'atto: . . .

■ In dottrina si vedano, con posizioni contrapposte, *Giuliani*, *Interrogatorio di garanzia inutilizzabile per inosservanza delle modalità di documentazione prescritte dall'art. 141-bis c.p.p. e perdita di efficacia della misura cautelare* ex art. 302 c.p.p., in *CP*, 1996, 1894; *KOSTORS*, sub art. 11, in *Modifiche al codice di procedura penale*, Padova, 1995, 145; *SPANGHER*, *Inutilizzabilità dell'interrogatorio e perdita di efficacia della misura*, in *DDP*, 1996, 1108; . . .

■ Diversamente la violazione delle disposizioni che regolano i colloqui tra difensore ed imputato in custodia cautelare incidono, sulla validità dell'interrogatorio di garanzia: «l'illegittimità o invalidità del decreto che, ai sensi dell'art. 104, 3° co., elidono l'esercizio del diritto dell'imputato in stato di custodia cautelare al colloquio con il proprio difensore» determinando la nullità ex art. 178, lett. c, come consegue che, tale interrogatorio nullo non è idoneo ad impedire la caducazione della misura cautelare prevista dall'art. 302» (→ per tutte, C., Sez. I, 27.4.1992, *Misurata*, in *ANP*, 1992, 761; cfr. sub art. 104, 302a, . . .).

■ Di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate a risolvere il conflitto giurisprudenziale sorto in ordine alle conseguenze dell'omesso deposito ex art. 293 prima dell'interrogatorio di garanzia, hanno affermato che l'omesso deposito dell'ordinanza appi-

